

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

97/766/CE:

- ★ Decisione della Commissione, dell'11 luglio 1997, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione East Midlands ammissibile all'obiettivo n. 2 nel Regno Unito 1

97/767/CE:

- ★ Decisione della Commissione, dell'11 luglio 1997, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Limburg ammissibile all'obiettivo n. 2 in Belgio 5

97/768/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 24 luglio 1997, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Meuse-Vesdre (Liège) ammissibile all'obiettivo n. 2 in Belgio 9

97/769/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 24 luglio 1997, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Piemonte ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia 13

Prezzo: 13 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

97/770/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 24 luglio 1997, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Valle d'Aosta ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia 17

97/771/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 24 luglio 1997, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lombardia ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia 21

97/772/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 24 luglio 1997, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Liguria ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia 25

97/773/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 24 luglio 1997, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Veneto ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia 29

97/774/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 24 luglio 1997, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Marche ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia 33

97/775/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 24 luglio 1997, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Umbria ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia 37

97/776/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 4 agosto 1997, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Franche-Comté ammissibile all'obiettivo n. 2 in Francia 41

97/777/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 4 agosto 1997, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Midi-Pyrénées ammissibile all'obiettivo n. 2 in Francia 45

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1997

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione East Midlands ammissibile all'obiettivo n. 2 nel Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(97/766/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investi-

menti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sia il contributo dei Fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE⁽⁴⁾, l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999;

considerando che l'assegnazione globale massima prevista per il contributo dei fondi strutturali relativo al presente documento unico di programmazione è composta da

⁽¹⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.

stanziamenti provenienti dalla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999 a titolo dell'obiettivo n. 2, in conformità con la decisione 96/468/CE della Commissione ⁽¹⁾, e dagli stanziamenti non utilizzati che ammontano a 13,928 milioni di ECU, in conformità con la decisione C (96)3680 della Commissione, del 17 dicembre 1996, a titolo del documento unico di programmazione relativo al periodo di programmazione dal 1994 al 1996;

considerando che il 2 agosto 1996, il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione, per la regione East Midlands, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4353/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data;

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei Fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statuarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 ⁽³⁾, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo

e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 ⁽⁵⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 ⁽⁷⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che il documento unico di programmazione soddisfa i requisiti e comprende le informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più Fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 ⁽⁹⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

⁽¹⁾ GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁸⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegata alla decisione C(97)1035/7 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per il Regno Unito;

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione East Midlands, ammissibile dall'obiettivo n. 2 nel Regno Unito per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali nel Regno Unito;

le linee prioritarie sono le seguenti:

 - 1) innovazione e nuove tecnologie,
 - 2) rafforzamento dello sviluppo delle PMI,
 - 3) rigenerazione localizzata,
 - 4) sviluppo economico delle comunità locali;
- b) il contributo dei Fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;
- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:
 - le modalità di sorveglianza e di valutazione,
 - le disposizioni di esecuzione finanziaria,
 - le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;
- d) le modalità di verifica dell'addizionalità;

- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;
- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

1. Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei Fondi strutturali è la seguente:

<i>in milioni di ecu (prezzi 1997)</i>	
1997	31,943
1998	33,260
1999	34,618
Totale	99,821

2. A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l'importo di 113,749 milioni di ECU, non soggetto all'indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996.

Articolo 4

Il contributo dei Fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 113,749 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 143,524 milioni di ECU per il settore pubblico e 27,193 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEI.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i Fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

- FESR: 84,919 milioni di ECU,
- FSE: 28,830 milioni di ECU.

2. Gli impegni di bilancio relativi alla prima quota sono i seguenti:

- FESR: 27,428 milioni di ECU,
- FSE: 9,312 milioni di ECU.

Gli impegni delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e ai progressi realizzati nell'attuazione degli interventi.

Articolo 6

La ripartizione tra i Fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per

la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 9

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegate alla decisione C(97)1035/7.

Articolo 10

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 11 luglio 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1997

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Limburg ammissibile all'obiettivo n. 2 in Belgio

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(97/767/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8,

paragrafo 3, sia il contributo dei Fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE⁽⁴⁾, l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999;

considerando che l'assegnazione globale massima prevista per il contributo dei fondi strutturali relativo al presente documento unico di programmazione è composta da stanziamenti provenienti dalla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999 a titolo dell'obiettivo n. 2, in conformità con la decisione 96/468/CE della Commissione⁽⁵⁾, e dagli stanziamenti non utilizzati che ammontano a 13,534 milioni di ECU, in conformità con la decisione C (96)4151 della Commissione, del 18 dicembre 1996, a titolo del documento unico di programmazione relativo al periodo di programmazione dal 1994 al 1996;

considerando che il 2 agosto 1996, il governo fiammingo ha presentato alla Commissione, per la regione Limburg, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4353/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data;

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

⁽¹⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 29.

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei Fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statuarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 ⁽²⁾, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 ⁽⁴⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 ⁽⁶⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interes-

sato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le opportune informazioni finanziarie per consentire la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi, nell'ambito della partnership, delle informazioni attualmente fornite dalle autorità fiamminghe non permette ancora di effettuare la suddetta verifica; che conviene di conseguenza sospendere i pagamenti dopo il primo anticipo previsto all'articolo 21, paragrafo 2 dello stesso regolamento fino a quando la Commissione non avrà potuto verificare il principio di addizionalità;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più Fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 ⁽⁸⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegata alla decisione C(97)1035/3 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per il Belgio;

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Limburg, ammissibile dall'obiettivo n. 2 in Belgio per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Belgio;

le linee prioritarie sono le seguenti:

- 1) sostegno al settore industriale,
- 2) sostegno al settore dei servizi,
- 3) miglioramento e protezione dell'ambiente economico;

- b) il contributo dei Fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;

- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:

- le modalità di sorveglianza e di valutazione,
- le disposizioni di esecuzione finanziaria,
- le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;

- d) le modalità di verifica dell'addizionalità;

- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;

- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste:

Articolo 3

1. Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei Fondi strutturali è la seguente:

<i>in milioni di ecu (prezzi 1997)</i>	
1997	17,286
1998	18,136
1999	18,882
Totale	54,304

2. A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l'importo di 13,534 milioni di ECU, non soggetto all'indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996.

Articolo 4

Il contributo dei Fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 67,838 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 115 milioni di ECU per il settore pubblico e 263 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEI.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i Fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

- FESR: 50,971 milioni di ECU,
- FSE: 16,867 milioni di ECU.

2. Gli impegni di bilancio relativi alla prima quota sono i seguenti:

- FESR: 16,316 milioni di ECU,
- FSE: 5,399 milioni di ECU.

Gli impegni delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e ai progressi realizzati nell'attuazione degli interventi.

3. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Articolo 6

La ripartizione tra i Fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 9

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegate alla decisione C(97)1035/3.

Articolo 10

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1997

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Meuse-Vesdre (Liège) ammissibile all'obiettivo n. 2 in Belgio

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(97/768/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

paragrafo 3, sia il contributo dei Fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE⁽⁴⁾, l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999;

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

considerando che l'assegnazione globale massima prevista per il contributo dei fondi strutturali relativo al presente documento unico di programmazione è composta da stanziamenti provenienti dalla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999 a titolo dell'obiettivo n. 2, in conformità con la decisione 96/468/CE della Commissione⁽⁵⁾, e dagli stanziamenti non utilizzati che ammontano a 9,581 milioni di ECU, in conformità con la decisione C (96)4150 della Commissione, del 18 dicembre 1996, a titolo del documento unico di programmazione relativo al periodo di programmazione dal 1994 al 1996;

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che il 6 agosto 1996, le autorità abilitate del Regno del Belgio hanno presentato alla Commissione, per la regione Meuse-Vesdre, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4353/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data;

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8,

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

⁽¹⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.⁽³⁾ GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽⁴⁾ GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.⁽⁵⁾ GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 29.

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei Fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statuarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 ⁽²⁾, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 ⁽⁴⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 ⁽⁶⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interes-

sato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che talune misure previste nell'ambito del suddetto documento unico di programmazione comportano il cofinanziamento di regimi di aiuto non ancora approvati dalla Commissione, e che è dunque opportuno ridurre gli impegni finanziari degli importi corrispondenti a dette misure, fintanto che la Commissione non approvi tali regimi;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le opportune informazioni finanziarie per consentire la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi, nell'ambito della partnership, delle informazioni attualmente fornite dalle autorità abilitate del Regno del Belgio non permette ancora di effettuare la suddetta verifica; che conviene di conseguenza sospendere i pagamenti dopo il primo anticipo previsto all'articolo 21, paragrafo 2 dello stesso regolamento fino a quando la Commissione non avrà potuto verificare il principio di addizionalità;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più Fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 ⁽⁸⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegate alla decisione C(97)1035/3 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per il Belgio;

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

⁽¹⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Meuse-Vesdre (Liège), ammissibile dall'obiettivo n. 2 in Belgio per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Belgio;

le linee prioritarie sono le seguenti:

 - 1) animazione e diversificazione economica,
 - 2) innovazione economica,
 - 3) attrattività della zona,
 - 4) promozione dell'occupazione attraverso l'attività mercantile sociale,
 - 5) assistenza tecnica,
- b) il contributo dei Fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;
- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:
 - le modalità di sorveglianza e di valutazione,
 - le disposizioni di esecuzione finanziaria,
 - le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;
- d) le modalità di verifica dell'addizionalità;
- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;
- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

1. Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei Fondi strutturali è la seguente:

in milioni di ecu (prezzi 1997)

1997	33,828
1998	34,961
1999	36,073
Totale	104,862

2. A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l'importo di 9,581 milioni di ECU, non soggetto all'indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996.

Articolo 4

Il contributo dei Fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 114,443 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 146,106 milioni di ECU per il settore pubblico e 181,495 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEI.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i Fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

- FESR: 95,095 milioni di ECU,
- FSE: 19,348 milioni di ECU.

2. Gli impegni di bilancio relativi alla prima quota sono i seguenti:

- FESR: 28,587 milioni di ECU,
- FSE: 6,241 milioni di ECU.

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, questi impegni non comprendono gli importi relativi ai regimi di aiuto non ancora approvati dalla Commissione. I relativi impegni saranno effettuati dopo l'approvazione dei regimi di aiuto.

Gli impegni delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e ai progressi realizzati nell'attuazione degli interventi.

3. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Articolo 6

La ripartizione tra i Fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione riguardo ai regimi di aiuto previsti dalla misura 4.1 (aiuti all'investimento a favore dell'attività mercantile sociale); a norma degli articoli 92 e 93 del trattato, i regimi di aiuto devono essere approvati dalla Commissione e di conseguenza, gli impegni relativi all'attuazione delle misure sono ridotti degli importi corrispondenti a detti regimi fintanto che la Commissione non li abbia approvati.

Articolo 8

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di dispo-

sizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 9

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 10

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegate alla decisione C(97)1035/3.

Articolo 11

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1997

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Piemonte ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(97/769/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8,

paragrafo 3, sia il contributo dei Fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE⁽⁴⁾, l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999;

considerando che l'assegnazione globale massima prevista per il contributo dei fondi strutturali relativo al presente documento unico di programmazione è composta da stanziamenti provenienti dalla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999 a titolo dell'obiettivo n. 2, in conformità con la decisione 96/468/CE della Commissione⁽⁵⁾, e dagli stanziamenti non utilizzati che ammontano a 64,495 milioni di ECU, in conformità con la decisione C (96)4173/2 della Commissione, del 18 dicembre 1996, a titolo del documento unico di programmazione relativo al periodo di programmazione dal 1994 al 1996;

considerando che l'8 agosto 1996, il governo italiano ha presentato alla Commissione, per la regione Piemonte, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4353/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data;

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

(1) GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(2) GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

(3) GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(4) GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.

(5) GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 29.

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei Fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statuarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 ⁽²⁾, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 ⁽⁴⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 ⁽⁶⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interes-

sato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le opportune informazioni finanziarie per consentire la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi, nell'ambito della partnership, delle informazioni attualmente fornite dalle autorità italiane non permette ancora di effettuare la suddetta verifica; che conviene di conseguenza sospendere i pagamenti dopo il primo anticipo previsto all'articolo 21, paragrafo 2 dello stesso regolamento fino a quando la Commissione non avrà potuto verificare il principio di addizionalità;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più Fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CEECA) n. 2335/95 ⁽⁸⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegate alla decisione C(97)1035/6 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per l'Italia;

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Piemonte, ammissibile dall'obiettivo n. 2 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Italia;

le linee prioritarie sono le seguenti:

- 1) sviluppo e rafforzamento del tessuto di PMI,
- 2) turismo e valorizzazione del patrimonio culturale,
- 3) promozione e diffusione dell'innovazione tecnologica e società dell'informazione,
- 4) ambiente e sviluppo sostenibile,
- 5) riqualificazione urbana e del territorio,
- 6) progetti integrati di sviluppo economico,
- 7) valorizzazione delle risorse umane,
- 8) assistenza tecnica;

- b) il contributo dei Fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;

- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:

- le modalità di sorveglianza e di valutazione,
- le disposizioni di esecuzione finanziaria,
- le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;

- d) le modalità di verifica dell'addizionalità;

- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;

- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

1. Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei Fondi strutturali è la seguente:

in milioni di ecu (prezzi 1997)

1997	78,400
1998	81,609
1999	84,991
Totale	245,000

2. A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l'importo di 64,495 milioni di ECU, non soggetto all'indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996.

Articolo 4

Il contributo dei Fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 309,495 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 494 milioni di ECU per il settore pubblico e 173 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEL.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i Fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

- FESR: 259,918 milioni di ECU,
- FSE: 49,577 milioni di ECU.

2. Gli impegni di bilancio relativi alla prima quota sono i seguenti:

- FESR: 83,174 milioni di ECU,
- FSE: 15,866 milioni di ECU.

Gli impegni delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e ai progressi realizzati nell'attuazione degli interventi.

3. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Articolo 6

La ripartizione tra i Fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel

rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48,

52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 9

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegate alla decisione C(97)1035/6.

Articolo 10

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1997

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Valle d'Aosta ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(97/770/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8,

paragrafo 3, sia il contributo dei Fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE⁽⁴⁾, l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999;

considerando che l'assegnazione globale massima prevista per il contributo dei fondi strutturali relativo al presente documento unico di programmazione è composta da stanziamenti provenienti dalla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999 a titolo dell'obiettivo n. 2, in conformità con la decisione 96/468/CE della Commissione⁽⁵⁾, e dagli stanziamenti non utilizzati che ammontano a 5,532 milioni di ECU, in conformità con la decisione C (96)4169 della Commissione, del 18 dicembre 1996, a titolo del documento unico di programmazione relativo al periodo di programmazione dal 1994 al 1996;

considerando che l'8 agosto 1996, il governo italiano ha presentato alla Commissione, per la regione Valle d'Aosta, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4353/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data;

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

(1) GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(2) GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

(3) GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(4) GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.

(5) GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 29.

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei Fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statuarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 ⁽²⁾, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 ⁽⁴⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 ⁽⁶⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interes-

sato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le opportune informazioni finanziarie per consentire la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi, nell'ambito della partnership, delle informazioni attualmente fornite dalle autorità italiane non permette ancora di effettuare la suddetta verifica; che conviene di conseguenza sospendere i pagamenti dopo il primo anticipo previsto all'articolo 21, paragrafo 2 dello stesso regolamento fino a quando la Commissione non avrà potuto verificare il principio di addizionalità;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più Fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 ⁽⁸⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che l'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede, con riserva delle disponibilità di bilancio un impegno unico se il contributo comunitario concesso non supera la cifra di 40 milioni di ECU per l'insieme del periodo di programmazione;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegata alla decisione C(97)1035/6 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per l'Italia;

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

⁽¹⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Valle d'Aosta, ammissibile dall'obiettivo n. 2 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Italia;

le linee prioritarie sono le seguenti:

 - 1) strutture di sostegno alle attività economiche,
 - 2) assistenza tecnica;
- b) il contributo dei Fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;
- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:
 - le modalità di sorveglianza e di valutazione,
 - le disposizioni di esecuzione finanziaria,
 - le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;
- d) le modalità di verifica dell'addizionalità;
- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;
- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

1. Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei Fondi strutturali è la seguente:

<i>in milioni di ecu (prezzi 1997)</i>	
1997	2,560
1998	2,665
1999	2,775
Totale	8,000

2. A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l'importo di 5,532 milioni di ECU, non soggetto all'indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996.

Articolo 4

Il contributo dei Fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 13,532 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 16 milioni di ECU per il settore pubblico e 0,6 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEI.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i Fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

- FESR: 13,202 milioni di ECU,
- FSE: 0,330 milioni di ECU.

2. Gli impegni di bilancio nel momento dell'approvazione del programma corrispondono all'importo totale del contributo comunitario.

3. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Articolo 6

La ripartizione tra i Fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 9

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegata alla decisione C(97)1035/6.

Articolo 10

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1997

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lombardia ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(97/771/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8,

paragrafo 3, sia il contributo dei Fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE⁽⁴⁾, l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999;

considerando che l'assegnazione globale massima prevista per il contributo dei fondi strutturali relativo al presente documento unico di programmazione è composta da stanziamenti provenienti dalla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999 a titolo dell'obiettivo n. 2, in conformità con la decisione 96/468/CE della Commissione⁽⁵⁾, e dagli stanziamenti non utilizzati che ammontano a 2,251 milioni di ECU, in conformità con la decisione C(96)4170/2 della Commissione, del 18 dicembre 1996, a titolo del documento unico di programmazione relativo al periodo di programmazione dal 1994 al 1996;

considerando che l'8 agosto 1996, il governo italiano ha presentato alla Commissione, per la regione Lombardia, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4353/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data;

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

⁽¹⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 29.

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei Fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statuarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 ⁽²⁾, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 ⁽⁴⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 ⁽⁶⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interes-

sato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le opportune informazioni finanziarie per consentire la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi, nell'ambito della partnership, delle informazioni attualmente fornite dalle autorità italiane non permette ancora di effettuare la suddetta verifica; che conviene di conseguenza sospendere i pagamenti dopo il primo anticipo previsto all'articolo 21, paragrafo 2 dello stesso regolamento fino a quando la Commissione non avrà potuto verificare il principio di addizionalità;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più Fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CEECA) n. 2335/95 ⁽⁸⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che l'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede, con riserva delle disponibilità di bilancio un impegno unico se il contributo comunitario concesso non supera la cifra di 40 milioni di ECU per l'insieme del periodo di programmazione;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegate alla decisione C(97)1035/6 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per l'Italia;

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

⁽¹⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lombardia, ammissibile dall'obiettivo n. 2 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Italia;

le linee prioritarie sono le seguenti:

- 1) ammodernamento e riconversione del sistema produttivo manifatturiero,
 - 2) protezione e riqualificazione ambientale dell'area,
 - 3) valorizzazione e riqualificazione delle risorse umane,
 - 4) assistenza tecnica;
- b) il contributo dei Fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;
- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:
- le modalità di sorveglianza e di valutazione,
 - le disposizioni di esecuzione finanziaria,
 - le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;
- d) le modalità di verifica dell'addizionalità;
- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;
- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

1. Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei Fondi strutturali è la seguente:

in milioni di ecu (prezzi 1997)

1997	10,16
1998	10,58
1999	11,01
Totale	31,75

2. A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l'importo di 2,251 milioni di ECU, non soggetto all'indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996.

Articolo 4

Il contributo dei Fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 34,001 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 52,868 milioni di ECU per il settore pubblico e 1,336 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEI.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i Fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

- FESR: 26,241 milioni di ECU,
- FSE: 7,760 milioni di ECU.

2. Gli impegni di bilancio al momento dell'approvazione del programma corrispondono all'importo totale del contributo comunitario.

3. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Articolo 6

La ripartizione tra i Fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel

rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comu-

nitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 9

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegate alla decisione C(97)1035/6.

Articolo 10

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1997

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Liguria ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(97/772/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8,

paragrafo 3, sia il contributo dei Fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE⁽⁴⁾, l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999;

considerando che l'assegnazione globale massima prevista per il contributo dei fondi strutturali relativo al presente documento unico di programmazione è composta da stanziamenti provenienti dalla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999 a titolo dell'obiettivo n. 2, in conformità con la decisione 96/468/CE della Commissione⁽⁵⁾, e dagli stanziamenti non utilizzati che ammontano a 15,7385 milioni di ECU, in conformità con la decisione C(96)4172/2 della Commissione, del 18 dicembre 1996, a titolo del documento unico di programmazione relativo al periodo di programmazione dal 1994 al 1996;

considerando che l'8 agosto 1996, il governo italiano ha presentato alla Commissione, per la regione Liguria, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4353/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data;

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

⁽¹⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 29.

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei Fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statuarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 ⁽²⁾, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 ⁽⁴⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 ⁽⁶⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interes-

sato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le opportune informazioni finanziarie per consentire la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi, nell'ambito della partnership, delle informazioni attualmente fornite dalle autorità italiane non permette ancora di effettuare la suddetta verifica; che conviene di conseguenza sospendere i pagamenti dopo il primo anticipo previsto all'articolo 21, paragrafo 2 dello stesso regolamento fino a quando la Commissione non avrà potuto verificare il principio di addizionalità;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più Fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CEECA) n. 2335/95 ⁽⁸⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegate alla decisione C(97)1035/6 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per l'Italia;

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Liguria, ammissibile dall'obiettivo n. 2 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Italia;

le linee prioritarie sono le seguenti:

- 1) creazione di impresa,
- 2) rafforzamento delle PMI,
- 3) turismo e rivitalizzazione centri urbani,
- 4) valorizzazione potenziale di R&S e formazione,
- 5) ambiente e ripristino siti,
- 6) sistema portuale,
- 7) valorizzazione delle risorse umane,
- 8) assistenza tecnica;

- b) il contributo dei Fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;

- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:

- le modalità di sorveglianza e di valutazione,
- le disposizioni di esecuzione finanziaria,
- le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;

- d) le modalità di verifica dell'addizionalità;

- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;

- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

1. Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei Fondi strutturali è la seguente:

<i>in milioni di ecu (prezzi 1997)</i>	
1997	36,400
1998	37,890
1999	39,460
Totale	113,750

2. A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l'importo di 15,7385 milioni di ECU, non soggetto all'indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996.

Articolo 4

Il contributo dei Fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 129,4885 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 184 milioni di ECU per il settore pubblico e 26,2 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEI.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i Fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

- FESR: 92,4737 milioni di ECU,
- FSE: 37,0148 milioni di ECU.

2. Gli impegni di bilancio relativi alla prima quota sono i seguenti:

- FESR: 29,5916 milioni di ECU,
- FSE: 11,8448 milioni di ECU.

Gli impegni delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e ai progressi realizzati nell'attuazione degli interventi.

3. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Articolo 6

La ripartizione tra i Fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel

rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48,

52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 9

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegate alla decisione C(97)1035/6.

Articolo 10

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1997

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Veneto ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(97/773/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8,

paragrafo 3, sia il contributo dei Fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE⁽⁴⁾, l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999;

considerando che l'assegnazione globale massima prevista per il contributo dei fondi strutturali relativo al presente documento unico di programmazione è composta da stanziamenti provenienti dalla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999 a titolo dell'obiettivo n. 2, in conformità con la decisione 96/468/CE della Commissione⁽⁵⁾, e dagli stanziamenti non utilizzati che ammontano a 23,072381 milioni di ECU, in conformità con la decisione C(96)4176/2 della Commissione, del 18 dicembre 1996, a titolo del documento unico di programmazione relativo al periodo di programmazione dal 1994 al 1996;

considerando che l'8 agosto 1996, il governo italiano ha presentato alla Commissione, per la regione Veneto, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4353/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data;

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

(1) GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(2) GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

(3) GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(4) GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.

(5) GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 29.

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei Fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statuarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 ⁽²⁾, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 ⁽⁴⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 ⁽⁶⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interes-

sato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le opportune informazioni finanziarie per consentire la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi, nell'ambito della partnership, delle informazioni attualmente fornite dalle autorità italiane non permette ancora di effettuare la suddetta verifica; che conviene di conseguenza sospendere i pagamenti dopo il primo anticipo previsto all'articolo 21, paragrafo 2 dello stesso regolamento fino a quando la Commissione non avrà potuto verificare il principio di addizionalità;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più Fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 ⁽⁸⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegate alla decisione C(97)1035/6 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per l'Italia;

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1.

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Veneto, ammissibile dall'obiettivo n. 2 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Italia;

le linee prioritarie sono le seguenti:

- 1) sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo,
 - 2) ambiente,
 - 3) turismo e valorizzazione ambientale,
 - 4) Marghera e Laguna veneta,
 - 5) Polesine,
 - 6) formazione professionale,
 - 7) assistenza tecnica;
- b) il contributo dei Fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;
- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:
- le modalità di sorveglianza e di valutazione,
 - le disposizioni di esecuzione finanziaria,
 - le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;
- d) le modalità di verifica dell'addizionalità;
- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;
- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

1. Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei Fondi strutturali è la seguente:

in milioni di ecu (prezzi 1997)

1997	27,120000
1998	28,230225
1999	29,399775
Totale	84,750000

2. A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l'importo di 23,072381 milioni di ECU, non soggetto all'indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996.

Articolo 4

Il contributo dei Fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 107,822381 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 176,690130 milioni di ECU per il settore pubblico e 19,065503 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEI.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i Fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

- FESR: 90,479572 milioni di ECU,
- FSE: 17,342809 milioni di ECU.

2. Gli impegni di bilancio relativi alla prima quota sono i seguenti:

- FESR: 43,241312 milioni di ECU,
- FSE: 6,262230 milioni di ECU.

Gli impegni delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e ai progressi realizzati nell'attuazione degli interventi.

3. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Articolo 6

La ripartizione tra i Fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel

rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48,

52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 9

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegata alla decisione C(97)1035/6.

Articolo 10

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1997

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Marche ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(97/774/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8,

paragrafo 3, sia il contributo dei Fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE⁽⁴⁾, l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999;

considerando che l'assegnazione globale massima prevista per il contributo dei fondi strutturali relativo al presente documento unico di programmazione è composta da stanziamenti provenienti dalla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999 a titolo dell'obiettivo n. 2, in conformità con la decisione 96/468/CE della Commissione⁽⁵⁾, e dagli stanziamenti non utilizzati che ammontano a 9,004 milioni di ECU, in conformità con la decisione C(96)4177/2 della Commissione, del 18 dicembre 1996, a titolo del documento unico di programmazione relativo al periodo di programmazione dal 1994 al 1996;

considerando che l'8 agosto 1996, il governo italiano ha presentato alla Commissione, per la regione Marche, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4353/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data;

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

⁽¹⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 29.

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei Fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statuarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 ⁽²⁾, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 ⁽⁴⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 ⁽⁶⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interes-

sato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le opportune informazioni finanziarie per consentire la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi, nell'ambito della partnership, delle informazioni attualmente fornite dalle autorità italiane non permette ancora di effettuare la suddetta verifica; che conviene di conseguenza sospendere i pagamenti dopo il primo anticipo previsto all'articolo 21, paragrafo 2 dello stesso regolamento fino a quando la Commissione non avrà potuto verificare il principio di addizionalità;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più Fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 ⁽⁸⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che l'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede, con riserva delle disponibilità di bilancio un impegno unico se il contributo comunitario concesso non supera la cifra di 40 milioni di ECU per l'insieme del periodo di programmazione;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegata alla decisione C(97)1035/6 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per l'Italia;

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

⁽¹⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Marche, ammissibile dall'obiettivo n. 2 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Italia;

le linee prioritarie sono le seguenti:

 - 1) rafforzamento delle imprese locali,
 - 2) riqualificazione territoriale e ambientale,
 - 3) sviluppo e rafforzamento del turismo e delle potenzialità dei centri storici,
 - 4) valorizzazione delle risorse umane,
 - 5) assistenza tecnica;
- b) il contributo dei Fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;
- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:
 - le modalità di sorveglianza e di valutazione,
 - le disposizioni di esecuzione finanziaria,
 - le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;
- d) le modalità di verifica dell'addizionalità;
- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;
- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

1. Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei Fondi strutturali è la seguente:

<i>in milioni di ecu (prezzi 1997)</i>	
1997	7,040
1998	7,328
1999	7,632
Totale	22,000

2. A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l'importo di 9,004 milioni di ECU, non soggetto all'indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996.

Articolo 4

Il contributo dei Fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 31,004 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 46,995 milioni di ECU per il settore pubblico e 8,082 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEI.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i Fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

- FESR: 27,659 milioni di ECU,
- FSE: 3,345 milioni di ECU.

2. Gli impegni di bilancio nel momento dell'approvazione del programma corrispondono all'importo totale del contributo comunitario.

3. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Articolo 6

La ripartizione tra i Fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel

rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48,

52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 9

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegate alla decisione C(97)1035/6.

Articolo 10

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1997

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Umbria ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(97/775/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8,

paragrafo 3, sia il contributo dei Fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE ⁽⁴⁾, l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999;

considerando che l'assegnazione globale massima prevista per il contributo dei fondi strutturali relativo al presente documento unico di programmazione è composta da stanziamenti provenienti dalla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999 a titolo dell'obiettivo n. 2, in conformità con la decisione 96/468/CE della Commissione ⁽⁵⁾, e dagli stanziamenti non utilizzati che ammontano a 18,114 milioni di ECU, in conformità con la decisione C(96)4178/2 della Commissione, del 18 dicembre 1996, a titolo del documento unico di programmazione relativo al periodo di programmazione dal 1994 al 1996;

considerando che l'8 agosto 1996, il governo italiano ha presentato alla Commissione, per la regione Umbria, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4353/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data;

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

⁽¹⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 29.

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei Fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statuarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 ⁽²⁾, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 ⁽⁴⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 ⁽⁶⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interes-

sato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le opportune informazioni finanziarie per consentire la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi, nell'ambito della partnership, delle informazioni attualmente fornite dalle autorità italiane non permette ancora di effettuare la suddetta verifica; che conviene di conseguenza sospendere i pagamenti dopo il primo anticipo previsto all'articolo 21, paragrafo 2 dello stesso regolamento fino a quando la Commissione non avrà potuto verificare il principio di addizionalità;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più Fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 ⁽⁸⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegate alla decisione C(97)1035/6 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per l'Italia;

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Umbria, ammissibile dall'obiettivo n. 2 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Italia;

le linee prioritarie sono le seguenti:

- 1) consolidamento della base produttiva e creazione nuove iniziative (PMI),
 - 2) diversificazione delle attività produttive e valorizzazione delle potenzialità locali,
 - 3) tutela, conservazione e politiche per l'ambiente,
 - 4) valorizzazione delle risorse umane,
 - 5) assistenza tecnica;
- b) il contributo dei Fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;
- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:
- le modalità di sorveglianza e di valutazione,
 - le disposizioni di esecuzione finanziaria,
 - le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;
- d) le modalità di verifica dell'addizionalità;
- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;
- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

1. Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei Fondi strutturali è la seguente:

in milioni di ecu (prezzi 1997)

1997	11,183
1998	11,668
1999	12,149
Totale	35,000

2. A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l'importo di 18,114 milioni di ECU, non soggetto all'indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996.

Articolo 4

Il contributo dei Fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 53,114 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 68 milioni di ECU per il settore pubblico e 4,4 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEI.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i Fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

- FESR: 42,077 milioni di ECU,
- FSE: 11,307 milioni di ECU.

2. Gli impegni di bilancio relativi alla prima quota sono i seguenti:

- FESR: 13,886 milioni di ECU,
- FSE: 3,084 milioni di ECU.

Gli impegni delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e ai progressi realizzati nell'attuazione degli interventi.

3. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Articolo 6

La ripartizione tra i Fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel

rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48,

52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 9

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegata alla decisione C(97)1035/6.

Articolo 10

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1997

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Franche-Comté ammissibile all'obiettivo n. 2 in Francia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(97/776/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8,

paragrafo 3, sia il contributo dei Fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE ⁽⁴⁾, l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999;

considerando che il 4 dicembre 1996, il governo francese ha presentato alla Commissione, per la regione Franche-Comté, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4353/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data;

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei Fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statuarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

⁽¹⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 ⁽²⁾, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 ⁽⁴⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 ⁽⁶⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le opportune informazioni finanziarie per consentire la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi, nell'ambito della partnership, delle informazioni attualmente fornite dalle autorità francesi non permette ancora di effettuare la suddetta verifica; che conviene di conseguenza sospendere i pagamenti dopo il primo anticipo previsto all'articolo 21, paragrafo 2 dello stesso regolamento fino a quando la Commissione non avrà potuto verificare il principio di addizionalità;

⁽¹⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più Fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CEECA) n. 2335/95 ⁽⁸⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegate alla decisione C(97)1035/1 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per la Francia;

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Franche-Comté, ammissibile dall'obiettivo n. 2 in Francia per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Francia;

le linee prioritarie sono le seguenti:

⁽⁷⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

- 1) sviluppo e diversificazione delle attività produttive,
 - 2) valorizzazione delle risorse umane,
 - 3) pianificazione, strutturazione e valorizzazione del territorio,
 - 4) assistenza tecnica;
- b) il contributo dei Fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;
- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:
- le modalità di sorveglianza e di valutazione,
 - le disposizioni di esecuzione finanziaria,
 - le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;
- d) le modalità di verifica dell'addizionalità;
- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;
- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei Fondi strutturali è la seguente:

in milioni di ecu (prezzi 1997)

1997	17,978
1998	18,688
1999	19,506
Totale	56,172

Articolo 4

Il contributo dei Fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 56,172 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 67 milioni di ECU per il settore pubblico, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEI.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i Fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

- FESR: 47,710 milioni di ECU,
- FSE: 8,462 milioni di ECU.

2. Gli impegni di bilancio relativi alla prima quota sono i seguenti:

- FESR: 15,158 milioni di ECU,
- FSE: 2,820 milioni di ECU.

Gli impegni delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e ai progressi realizzati nell'attuazione degli interventi.

3. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Articolo 6

La ripartizione tra i Fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 9

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegare alla decisione C(97)1035/1.

Articolo 10

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1997

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Midi-Pyrénées ammissibile all'obiettivo n. 2 in Francia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(97/777/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

paragrafo 3, sia il contributo dei Fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE⁽⁴⁾, l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999;

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

considerando che l'assegnazione globale massima prevista per il contributo dei fondi strutturali relativo al presente documento unico di programmazione è composta da stanziamenti provenienti dalla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999 a titolo dell'obiettivo n. 2, in conformità con la decisione 96/468/CE della Commissione⁽⁵⁾, e dagli stanziamenti non utilizzati che ammontano a 1,832 milioni di ECU, in conformità con la decisione C(96)3161 della Commissione, del 9 dicembre 1996, a titolo del documento unico di programmazione relativo al periodo di programmazione dal 1994 al 1996;

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che il 16 dicembre 1996, il governo francese ha presentato alla Commissione, per la regione Midi-Pyrénées, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4353/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data;

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8,

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

⁽¹⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 29.

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei Fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statuarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 ⁽²⁾, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 ⁽⁴⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 ⁽⁶⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interes-

sato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che l'azione che costituisce la misura C5 del presente documento unico di programmazione è oggetto da parte della Commissione e dello Stato membro di un esame per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico nel quadro della procedura prevista all'articolo 169 del trattato; che è pertanto opportuno ridurre gli impegni finanziari;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le opportune informazioni finanziarie per consentire la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi, nell'ambito della partnership, delle informazioni attualmente fornite dalle autorità francesi non permette ancora di effettuare la suddetta verifica; che conviene di conseguenza sospendere i pagamenti dopo il primo anticipo previsto all'articolo 21, paragrafo 2 dello stesso regolamento fino a quando la Commissione non avrà potuto verificare il principio di addizionalità;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più Fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 ⁽⁸⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegate alla decisione C(97)1035/1 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per la Francia;

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

⁽¹⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Midi-Pyrénées, ammissibile dall'obiettivo n. 2 in Francia per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Francia;

le linee prioritarie sono le seguenti:

 - 1) consolidamento del tessuto delle imprese,
 - 2) rafforzamento dell'innovazione tecnologica,
 - 3) riqualificazione del territorio,
 - 4) diversificazione economica,
 - 5) assistenza tecnica;
- b) il contributo dei Fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;
- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:
 - le modalità di sorveglianza e di valutazione,
 - le disposizioni di esecuzione finanziaria,
 - le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;
- d) le modalità di verifica dell'addizionalità;
- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;
- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

1. Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei Fondi strutturali è la seguente:

in milioni di ecu (prezzi 1997)

1997	16,37
1998	17,01
1999	17,76
Totale	51,14

2. A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l'importo di 1,832 milioni di ECU, non soggetto all'indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996.

Articolo 4

Il contributo dei Fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 52,972 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 68,2 milioni di ECU per il settore pubblico e 54,1 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEL.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i Fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

- FESR: 42,972 milioni di ECU,
- FSE: 10,000 milioni di ECU.

2. Gli impegni di bilancio relativi alla prima quota sono i seguenti:

- FESR: 12,185778 milioni di ECU,
- FSE: 3,115000 milioni di ECU.

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, questi impegni non comprendono l'importo relativo all'azione che costituisce la misura C5 per la quale è attualmente in corso l'esame nel quadro della procedura prevista dall'articolo 169 del trattato. Gli impegni corrispondenti saranno effettuati dopo la chiusura di questa procedura.

Gli impegni delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e ai progressi realizzati nell'attuazione degli interventi.

3. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Articolo 6

La ripartizione tra i Fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione in merito alla conclusione della procedura in corso concernente l'azione prevista dalla misura C5 del documento unico di programmazione, e di conseguenza, gli impegni che risultano dall'attuazione di detta azione sono ridotti dell'importo corrispondente a questa misura fino al termine della procedura in corso.

Articolo 8

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione

che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 9

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 10

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegata alla decisione C(97)1035/1.

Articolo 11

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione